II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1997

che autorizza la Finlandia a concedere alcuni aiuti nei settori orticolo e florovivaistico

(Il testo in lingua finlandese è il solo facente fede)

(97/128/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia, in particolare l'articolo 140,

considerando che, a norma dell'articolo 140 dell'atto di adesione, la Commissione autorizza l'Austria e la Finlandia a concedere determinati aiuti, elencati nell'allegato XIV dello stesso atto, stabilendone il livello iniziale nonché il ritmo di degressività; che tra gli aiuti elencati in detto allegato figurano gli aiuti agli investimenti complementari a quelli previsti all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2387/95 [2]; che tali aiuti non devono tuttavia comportare un aumento delle capacità globali di produzione e devono essere concessi nel rispetto dei limiti individuali di produzione stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2328/91;

considerando che, in data 12 luglio 1996, la Finlandia ha notificato alla Commissione il progetto degli aiuti che intende concedere nei settori orticolo e florovivaistico ai sensi delle disposizioni sopra citate;

considerando che gli aiuti in causa, il cui costo di bilancio si stima a 22,5 milioni di FIM all'anno e che vengono concessi sotto forma di abbuono d'interesse (5 % per 30 anni al massimo sul 70 % del costo totale dell'investimento, con un massimale pari al 30 % del costo complessivo dell'investimento) o di sovvenzioni in conto capitale (30 % al massimo del costo complessivo dell'investimento) allo scopo di coprire le spese di ampliamento delle installazioni e i costi del materiale necessario all'incremento delle capacità di produzione, rispettano le condizioni previste all'allegato XIV dell'atto di adesione;

considerando che gli aiuti in esame sono concessi nel rispetto dei limiti individuali fissati dalla decisione C(96) 2876 della Commissione, del 4 dicembre 1996, in merito al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole in Finlandia ai sensi del regolamento (CEE) n. 2328/91; che, essendo associati a un adeguato dispositivo di controllo dell'andamento delle capacità produttive, tali aiuti non dovrebbero comportare un aumento della capacità di produzione globale constatata nel 1994 e sono pertanto conformi alla disposizione succitata dell'atto di adesione; che è tuttavia opportuno che anche la Commissione venga informata circa l'andamento delle capacità produttive dei settori considerati;

considerando che, nell'accettare quale livello iniziale il livello di aiuto previsto dalla Finlandia, è necessario stabilirne il ritmo di degressività per gli anni 1997, 1998 e 1999 e disporne la cessazione definitiva entro il 31 dicembre 1999, per consentire il rispetto delle disposizioni dell'atto di adesione e permettere nel contempo i necessari adeguamenti delle strutture di produzione finlandesi,

[1] GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 244 del 12. 10. 1995, pag. 50.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di aiuto notificate il 12 luglio 1996 dalla Finlandia nei settori orticolo e florovivaistico sono autorizzate.

Il livello massimo degli aiuti, concessi sotto forma di abbuono d'interesse o di sovvenzione in conto capitale, è fissato come segue:

— 30 % del costo totale dell'investimento per gli aiuti concessi in virtù di decisioni adottate entro il 31 marzo 1997;

— 27 % del costo totale dell'investimento per gli aiuti concessi in virtù di decisioni adottate dal 1° aprile al 31 dicembre 1997;

— 24 % del costo totale dell'investimento per gli aiuti concessi in virtù di decisioni adottate dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998;

— 20 % del costo totale dell'investimento per gli aiuti concessi in virtù di decisioni adottate dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999.

Gli aiuti sono soppressi entro il 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Nel corso del periodo di applicazione degli aiuti di cui all'articolo 1, la Finlandia comunica annualmente alla Commissione la capacità di produzione dei settori orticolo e florovivaistico.

Articolo 3

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione